



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>36</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>13 / 3 / 2017</u></p>	<p>Oggetto: Tributi minori. Determinazione tariffe anno 2017.</p>
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17,30 e ss., nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la proposta a firma del Dirigente della 2^a Area Dott. Angelo Pedone, con il visto dell'Assessore al ramo Dott. Luca Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativi e contabili.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il comma 169, comma 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 27 dicembre 2006, stabilisce che *"gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [omissis]"*;
- che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - Milleproroghe - che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) degli enti locali;

RICHIAMATO:

- a. il comma 30 dell'art. 77 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modifiche, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicata sul S.O. n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21/08/2008 n. 195, del seguente tenore: *"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)"*;
- b. nonché, il comma 123 dell'art. 1 della Legge 12/12/2010 n. 220, del seguente tenore: *"Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) [omissis]"*;
- c. l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 che prevede che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- d. l'art. 1 comma 26, della Legge 28/12/15 n. 208 che prevede la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati per l'anno 2015. Il blocco della leva fiscale non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie, agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. Il blocco riguarda anche il potere di istituire nuovi tributi, l'eliminazione o la riduzione di agevolazioni;

VISTI:

- il Capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13/04/2007 esecutiva ai sensi di legge;
- il Capo I del D.Lgs. 15/11/1963, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;